

Bruxelles, 15 gennaio 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2014/0115 (NLE)

5262/15
ADD 1

PECHE 18

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2014) 190 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe - <i>adozione</i>

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza del 24 novembre 2014 nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), che ha annullato la decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (unitamente alla procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione per cui tali decisioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Pertanto, per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 7 del TFUE.

Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi

Il Regno Unito e i Paesi Bassi riconoscono i progressi compiuti nei settori problematici della proposta, recentemente negoziata, per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, quali i benefici per l'industria ittica locale e il ritorno economico per l'Unione europea. Tuttavia, entrambe le delegazioni si rammaricano che tale protocollo non contenga alcun chiaro sistema di gestione per assicurare la necessaria protezione degli squali.

La pesca diretta e le catture accessorie di squali destano preoccupazione nell'ambito della pesca del tonno nell'Oceano Atlantico.

Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno deciso di astenersi e auspicano che l'UE proponga misure di gestione degli squali nelle future riunioni del comitato misto nell'ambito di tale protocollo.
